

STATUTO

ARTICOLO 1

1.1 È costituita una Società per Azioni sotto la denominazione

"AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.p.A."

OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 2

2.1 La società ha per oggetto la promozione, lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'autostrada pedemontana lombarda assentita in concessione e articolata nelle tratte funzionali Cassano Magnago-Dalmine, Gazzada-Valico del Gaggiolo (Sistema Tangenziale di Varese), Villa Guardia-Tavernerio (Sistema Tangenziale di Como), nonché di quelle strade o autostrade contigue, complementari e comunque realizzate come opere connesse, salva la facoltà di partecipazione in enti aventi fini analoghi.

2.2 Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere in Italia e all'estero qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

SEDE SOCIALE

ARTICOLO 3

3.1 La società ha sede legale in Milano (MI).

ARTICOLO 4

4.1 Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 5

5.1 Il domicilio dei soci agli effetti sociali si intende eletto presso la sede legale della società.

DURATA DELLA SOCIETÀ'

ARTICOLO 6

6.1 La durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte.

CAPITALE SOCIALE

ARTICOLO 7

7.1 Il capitale sociale è di Euro 67.000.000 (sessantasettemilioni) suddiviso in n. 67.000 (sessantasettemila) azioni del valore nominale di Euro 1.000 (mille) ciascuna.

7.2 L'assemblea straordinaria del 21 aprile 2008 ha deliberato di aumentare in forma scindibile il capitale sociale in due *tranches*, la prima del valore nominale di massimi euro 45.000.000 (quarantacinquemilioni), da sottoscrivere alla pari entro il 31 dicembre 2008 (successivamente prorogata al 30 giugno 2009 con delibera del 12 dicembre 2008), e la seconda del valore nominale di ulteriori massimi euro 28.000.000 (ventottomilioni), da sottoscrivere alla pari entro il 20 aprile 2010.

ARTICOLO 8

8.1 Il consiglio di amministrazione determina, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo il disposto dell'articolo 2344 cod. civ.

ARTICOLO 9

9.1 Le azioni interamente liberate sono nominative e rappresentate da titoli azionari.

ARTICOLO 10

10.1 Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto.

10.2 Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

10.3 L'intestazione dell'azione costituisce per l'intestatario adesione allo statuto della società.

10.4 Ai fini delle disposizioni contenute nel presente articolo, "Trasferire" e/o "Trasferimento" si intende qualsiasi negozio o atto tra vivi, anche a titolo gratuito (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita in blocco, vendita forzata, trasferimenti che conseguano alla fusione, scissione o liquidazione della società, ecc.), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà, o nuda proprietà, ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali (ivi inclusi pegno o usufrutto) su tutte o alcune delle azioni.

10.5 L'efficacia dei Trasferimenti delle azioni nei confronti della società è, in ogni caso, subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro soci, iscrizioni che il consiglio di amministrazione effettuerà dopo avere verificato che il Trasferimento delle partecipazioni sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto. Nell'ipotesi di Trasferimento delle azioni senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro

soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le azioni con effetto verso la società.

10.6 In caso di Trasferimento delle azioni, spetta ai soci il diritto di prelazione, salvo che ne facciano espressa rinuncia scritta, ad eccezione del caso in cui il Trasferimento avvenga a favore di società o enti controllanti o controllati dal (o comunque soggette a comune controllo del) socio (per "controllo" intendendosi la fattispecie del controllo di diritto ai sensi dell'articolo 2359 comma 1, n.1, cod. civ.).

10.7 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento a tutte le azioni che formano oggetto dei negozi traslativi sopra menzionati.

10.8 Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità.

10.9 Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intenda effettuare il Trasferimento, deve preventivamente farne offerta (d'ora innanzi "la proposta") alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R. nella quale il socio deve indicare l'entità della partecipazione oggetto del Trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

10.10 Entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della proposta, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare mediante raccomandata A.R. al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione. Il ricevimento di tale comunicazione da parte del proponente costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo.

10.11 Qualora il corrispettivo previsto per il Trasferimento delle azioni non fosse rappresentato, in

tutto o in parte, da denaro si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) contestualmente all'esercizio della prelazione, e pertanto entro e non oltre la scadenza del termine previsto dal precedente articolo 10.10, i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione possono chiedere, nella stessa comunicazione relativa all'esercizio del diritto di prelazione, che il valore in denaro del corrispettivo delle azioni non costituito da denaro offerto al socio offerente sia determinato da un esperto (l'"Arbitro") scelto di comune accordo tra l'offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione ovvero, in mancanza di accordo entro 7 (sette) giorni lavorativi da tale richiesta, dal Presidente del Tribunale di Milano su istanza della parte più diligente;
- (b) l'Arbitro avrà la più ampia facoltà di regolare i propri lavori nel rispetto del principio del contraddittorio, e potrà chiedere ai soci, alla società e a terzi informazioni e documenti necessari per l'espletamento dell'incarico;
- (c) nell'effettuare la sua determinazione, l'Arbitro procederà *ex* articolo 1349, comma 1, cod. civ., e dovrà tener conto del valore di mercato delle azioni al momento in cui si è verificata la causa che ne ha determinato la valutazione ovvero in cui la prelazione è stata esercitata, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale della società, alla sua redditività, al valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, alla sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di azioni in società operanti in analoghi settori, ivi compreso l'eventuale "premio di maggioranza" per il caso di azioni rappresentanti il cosiddetto "pacchetto di controllo";
- (d) la determinazione dell'Arbitro dovrà essere comunicata all'offerente, ai soci che hanno esercitato la prelazione, nonché al presidente del consiglio di amministrazione della società entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione dell'incarico da parte dell'Arbitro e sarà definitiva e vincolante

per tutti i soci interessati;

(e) salvo quanto di seguito previsto relativamente all'ipotesi di rinuncia di cui alla successiva lettera (f), gli onorari e le spese dell'Arbitratore saranno ripartiti in modo paritario tra il socio offerente e i soci che abbiano esercitato la prelazione;

(f) entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione dell'Arbitratore, il socio offerente e i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione avranno la facoltà di rinunciare al Trasferimento o all'acquisto, a seconda dei casi, delle azioni al prezzo determinato dall'Arbitratore, a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi ai soci che abbiano esercitato la prelazione o al socio offerente, a seconda dei casi, nonché in copia agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione della società. In tal caso, gli onorari e le spese dell'Arbitratore saranno a carico esclusivo dei soci rinuncianti;

(g) la prelazione si intenderà esercitata ad un prezzo complessivo da pagarsi in denaro corrispondente al valore del corrispettivo non costituito da denaro ovvero - nel caso il corrispettivo dell'offerta in prelazione sia rappresentato in parte in denaro e in parte non in denaro - alla somma (i) della parte del corrispettivo costituito da denaro, e (ii) del valore del corrispettivo di quella parte non costituita da denaro, come sopra determinato dall'Arbitratore. Il Trasferimento delle azioni e il pagamento del prezzo relativo, così determinato, dovranno essere eseguiti contestualmente entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla comunicazione della determinazione dell'Arbitratore.

10.12 Qualora nessun socio eserciti – nei termini e secondo le procedure di cui ai precedenti commi – il diritto di prelazione, le azioni saranno liberamente trasferibili, purché a condizioni non differenti da quelle indicate nella comunicazione di cui al precedente articolo 10.9. Ove, tuttavia, il socio non trasferisca le proprie azioni entro 6 (sei) mesi dal momento in cui è divenuto libero di

effettuare il Trasferimento al terzo, in caso di un successivo Trasferimento, egli dovrà nuovamente offrire le proprie azioni in prelazione ai sensi dei precedenti commi.

10.13 Le disposizioni del presente articolo 10 si applicano anche con riferimento ai warrant e i diritti di opzione in caso di aumento di capitale della società, nonché agli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti (ed anche non incorporati in un titolo), che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere azioni della società.

ARTICOLO 11

11.1 Qualora la comunicazione di cui al precedente articolo 10.9 abbia ad oggetto un numero di azioni che rappresenti la maggioranza assoluta del capitale sociale (la “Partecipazione di Controllo”), ovvero che unitamente a quelle già possedute anche indirettamente dal terzo potenziale acquirente rappresenti la partecipazione di controllo, i soci che non intendono esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 10, possono esercitare il diritto di co-vendita in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo 11 (il “diritto di co-vendita”).

11.2 I soci che intendono esercitare il diritto di co-vendita devono, entro il termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui al precedente articolo 10.10, darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata al socio che intende cedere la Partecipazione di Controllo e, per conoscenza, agli altri soci e al presidente del consiglio di amministrazione.

11.3 In caso di esercizio del diritto di co-vendita, il socio che intende cedere la Partecipazione di Controllo potrà trasferire le proprie azioni solo a condizione che l'acquirente, contestualmente al trasferimento delle azioni, acquisti, agli stessi termini e condizioni le azioni dei soci che hanno esercitato il diritto di co-vendita.

11.4 Resta inteso che l'esercizio del diritto di prelazione prevale sull'esercizio del diritto di co-

vendita e, pertanto, nel caso di esercizio del diritto di prelazione il diritto di co-vendita si intenderà non esercitato.

CATEGORIE DI AZIONI - TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 12

12.1 L'assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento e i diritti spettanti ai possessori di tali azioni.

12.2 L'assemblea straordinaria dei soci può altresì deliberare, a fronte di apporti di soci o di terzi diversi dai conferimenti nel capitale sociale, l'emissione di strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, cod. civ..

12.3 La società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni.

12.4 L'assemblea straordinaria determina il rapporto di cambio, il periodo e le modalità della conversione

ASSEMBLEE

ARTICOLO 13

13.1 L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e allo statuto obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

13.2 Le assemblee, ordinaria e straordinaria, saranno tenute presso il Comune ove ha sede la Società, salvo che il consiglio di amministrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

ARTICOLO 14

14.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in caso di suo impedimento, da altro amministratore designato a maggioranza semplice dal medesimo consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata A.R. o telegramma, telefax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

14.2 Nello stesso avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima qualora la prima andasse deserta.

14.3 L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

14.4 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti del collegio sindacale. Tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di assemblea totalitaria dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non presenti.

14.5 Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante la presentazione del certificato azionario loro intestato o del quale si dimostrino possessori in base ad una serie continua di girate, ovvero mediante il suo preventivo deposito presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 15

15.1 Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'assemblea a mezzo di un rappresentante, anche non azionista, cui sia stata conferita apposita delega.

15.2 Salvo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, la rappresentanza in assemblea è disciplinata dall'articolo 2372 cod. civ.

15.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto ad intervenire all'assemblea medesima.

ARTICOLO 16

16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore delegato; in mancanza l'assemblea elegge il proprio presidente.

16.2 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti nonché la validità delle deleghe, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'assemblea, su designazione del presidente, nomina a maggioranza semplice un segretario e può nominare due scrutatori fra gli azionisti e i sindaci presenti.

16.3 Ove prescritto dalla legge o quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 17

17.1 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

17.2 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata quando il consiglio di amministrazione lo ritengano opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

17.3 È consentito l'intervento in assemblea per audio/video conferenza, a condizione che:

- (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- (ii) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'assemblea, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- (iii) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti.
- (iv) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 18

18.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 18.2 che segue, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono validamente assunte con le maggioranze di legge.

18.2 A parziale deroga dell'articolo 18.1 che precede, le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e

straordinaria (a seconda dei casi) sono approvate con il voto favorevole di almeno l'80% del capitale sociale rappresentato in assemblea in relazione alle materie che seguono:

- (i) il numero e la modalità di nomina degli amministratori;
- (ii) aumenti di capitale non deliberati ai sensi degli articoli. 2446 – 2447 cod. civ.;
- (iii) modifica dell'oggetto sociale;
- (iv) emissioni di prestiti obbligazionari convertibili;
- (v) fusioni e scissioni;
- (vi) richiesta di ammissione alla quotazione delle azioni in un mercato regolamentato.

ARTICOLO 19

19.1 Nel verbale dell'assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno, nel modo stabilito dal presidente. Il verbale è l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soci.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 20

20.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri eletti dall'assemblea.

20.2 La nomina degli amministratori è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.

20.3 Le liste contengono un numero di candidati non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

20.4 Ha diritto a presentare una lista ciascun socio o i soci che rappresenti o rappresentino una partecipazione non inferiore al 20% del capitale sociale. Ai fini del presente Articolo 20.4, le azioni dei soci appartenenti ad una o più società controllate, controllanti o che sono sottoposte al comune controllo di una stessa società devono intendersi come se costituissero un'unica partecipazione e i soci titolari di dette azioni possono presentare una sola lista.

20.6 Ogni avente diritto al voto può votare una e una sola delle liste che siano state presentate ai termini del presente statuto.

20.7 Dalla lista presentata da un socio che sia indirettamente controllato da un ente pubblico locale (e che, in caso di pluralità di liste presentate da un socio di tale natura, abbia conseguito il maggior numero di voti rispetto a queste ultime) saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, cinque amministratori, qualora il numero dei voti ottenuti da tale lista sia pari o superiore alla maggioranza assoluta del capitale sociale, ovvero tre amministratori, qualora il numero dei voti ottenuti da tale lista non sia pari alla maggioranza assoluta.

20.8 Dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, due amministratori.

20.9 Dalla lista che avrà ottenuto il terzo maggior numero di voti saranno tratti gli amministratori mancanti.

20.10 La presentazione delle liste dei candidati amministratori deve, a pena di decadenza, essere comunicata alla società per iscritto da parte dei soci che dimostrino la propria legittimazione alla presentazione di tali liste, almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione

dell'assemblea che dovrà deliberare sulla nomina degli amministratori, con l'indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli amministratori candidati.

20.11 Le designazioni sono corredate da un sintetico profilo personale e professionale dei candidati, nonché dalle dichiarazioni con le quali il candidato, nell'accettare la candidatura, attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di cui al successivo articolo 22, nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

20.12 In mancanza di tempestiva presentazione di almeno una lista di candidati amministratori, ovvero in caso di presentazione di un numero di liste insufficiente per la nomina di tutti gli amministratori, l'assemblea nomina liberamente gli amministratori che non sia stato possibile nominare mediante voto di lista con le modalità e le maggioranze previste dalla legge. In tal caso, in deroga all'articolo 21.10 che precede, i profili dei candidati e le attestazioni dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e di insussistenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità potranno essere presentati e verificati direttamente in assemblea.

20.13 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica..

20.14 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà alla cooptazione del sostituto o dei sostituti in persona dell'amministratore o degli amministratori tratti dai nominativi indicati nella medesima lista dalla quale è stato tratto l'amministratore o gli amministratori che sono cessati dalla carica. si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

ARTICOLO 21

21.1 Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di:

a) onorabilità:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e le loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato;

b) professionalità:

- aver maturato una significativa esperienza per aver svolto attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate a quelle della

Società, ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della Società, ovvero attività di insegnamento in materie giuridiche od economiche, o per aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie;

21.2 Almeno un amministratore deve possedere i seguenti requisiti di indipendenza:

- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del consiglio di amministrazione della Società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
- non essere legato alla Società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio.

21.3 Il consiglio di amministrazione, subito dopo il suo insediamento o la nomina di un nuovo amministratore, accerta e dichiara il possesso dei requisiti suddetti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza in capo agli amministratori.

ARTICOLO 22

22.1 Nel caso di nomina di qualsiasi amministratore per cooptazione:

- (i) il consiglio di amministrazione provvede alla cooptazione nominando il nuovo amministratore in persona del nominativo che figura quale primo dei non eletti della lista predisposta dall'azionista che aveva come sopra designato l'amministratore cessato dalla carica, ovvero senza vincoli qualora l'amministratore venuto meno sia stato nominato ai sensi dell'art. 20.12; e
- (ii) l'amministratore così cooptato dal consiglio si intende confermato dalla prima assemblea

ordinaria successiva a tale nomina per cooptazione.

22.2 Qualora per dimissioni o per altre cause il numero degli amministratori nominati dall'assemblea si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso o, in mancanza, dal collegio sindacale.

ARTICOLO 23

23.1 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente, scegliendo il primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

23.2 Il consiglio può nominare pure un segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

ARTICOLO 24

24.1 Il consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede della società, sia in altro luogo o città purché in Italia, tutte le volte che il presidente o l'amministratore delegato lo giudichino necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

24.2 Di regola la convocazione è fatta almeno sette giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata A.R. o con telegramma, telefax, e-mail o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, salvo in casi di urgenza nei quali la convocazione può aver luogo anche con un preavviso di 24 ore. Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai sindaci effettivi.

24.3 Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi

alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

ARTICOLO 25

25.1 È ammessa la possibilità che la partecipazione alle riunioni del consiglio avvenga anche in audio/video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti. Il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo dove si trovano il presidente ed il segretario.

ARTICOLO 26

26.1 Le deliberazioni del consiglio sono fatte constare dai processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

26.2 Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 28, il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 27

27.1 Ai membri del consiglio spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389, terzo comma, cod. civ..

27.2 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 28

28.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano per l'assemblea.

28.2 Sono di competenza esclusiva del consiglio di amministrazione, che delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, e non potranno pertanto essere delegate, le materie di seguito indicate, oltre alle materie riservate dalla legge alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione :

- (i) approvazione e variazioni del piano industriale, determinazione degli indirizzi generali della società;
- (ii) acquisto o vendita di immobili, non rientranti in alcuna procedura di esproprio, per un valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (iii) acquisto o vendita di partecipazioni e rami d'azienda;
- (iv) rilascio di garanzie a favore di terzi per un valore superiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);
- (v) aumenti e riduzioni del capitale non deliberati ex articoli 2446 – 2447 cod. civ.;
- (vi) proposte di modifica dell'oggetto sociale;
- (vii) aggiudicazione di gare di valore superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
- (viii) partecipazione a gare per l'affidamento di concessioni;
- (ix) fusioni, scissioni;
- (x) affidamento di incarichi a terzi che non siano soci di importo superiore ad Euro

- 1.000.000,00 (unmilione/00), fatta eccezione per gli incarichi conferiti a seguito di gare;
- (xi) vendita di cespiti, diversi da quelli di cui al punto (ii) che precede, di importo superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);
 - (xii) assunzione di finanziamenti, mutui e altri debiti finanziari, anche di firma, superiori a Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
 - (xiii) proposte di destinazione dell'utile di esercizio;
 - (xiv) approvazione del Progetto Definitivo e del Piano Economico Finanziario (PEF) e di loro eventuali variazioni;
 - (xv) modifica della convenzione con l'ente concedente;
 - (xvi) deleghe di poteri agli amministratori e fissazione del relativo compenso;
 - (xvii) operazioni con parti correlate in relazione alle materie di cui al presente articolo 28.3.

Ai fini del presente articolo 28.2, per la definizione di parte correlata si applica il principio contabile IAS 24.

ORGANI DELEGATI

ARTICOLO 29

29.1 Il consiglio di amministrazione, determinandone le facoltà, può delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, ad uno o più dei suoi membri o affidare ad essi incarichi speciali. In ogni caso il consiglio di amministratore nomina un amministratore delegato in persona del secondo candidato indicato nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, al quale verranno delegati i poteri di cui all'articolo 29.3 seguente.

29.2 L'amministratore delegato riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,

nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

29.3 L'amministratore delegato della società, d'intesa con il Presidente, propone al consiglio di amministrazione gli indirizzi relativi alla politica aziendale e dà esecuzione alle delibere del Consiglio.

29.4 Il consiglio può nominare un direttore generale determinandone funzioni e poteri.

ARTICOLO 30

30.1 Il presidente e l'amministratore delegato, nei limiti dei poteri ad essi conferiti, hanno la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

30.2 Analogamente, il direttore generale, sempre nei limiti dei poteri ad esso conferiti, ha la facoltà di conferire per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

FIRMA - RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 31

31.1 La firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento all'amministratore delegato, qualora non coincida con il presidente, ovvero al consigliere più anziano in età.

31.2 La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal consiglio all'amministratore delegato e al direttore generale.

31.3 Il presidente e l'amministratore delegato, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire l'uso della firma sociale, in forma abbinata e con le limitazioni da essi ritenute opportune

nonché la rappresentanza in giudizio in forma singola a dirigenti, procuratori ed anche a terzi.

31.4 Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare in forma disgiunta.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 32

32.1 Il collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e di due supplenti.

32.2 Tre dei cinque membri effettivi del collegio sindacale e i due supplenti saranno nominati dall'assemblea dei soci.

32.3 Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, n. 2 della Legge 28 aprile 1971, n. 287 ed a norma dell'art. 2449 cod. civ., il quarto membro, che assumerà la presidenza del collegio sindacale, sarà nominato dal Ministero dell'Economia; il quinto membro, infine, sarà nominato da Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.

CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 33

33.1 Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione avente i requisiti richiesti dalle disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

BILANCIO RIPARTO UTILI

ARTICOLO 34

34.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

34.2 Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 35

35.1 Gli utili netti dopo le assegnazioni a riserva legale saranno ripartiti alle azioni, salvo che l'assemblea disponga diversamente.

35.2 In presenza dei presupposti di legge, il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'articolo 2433-*bis* cod. civ..

ARTICOLO 36

36.1 I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 37

37.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 38

38.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Il presente statuto è l'ultimo aggiornato a seguito della parziale esecuzione, per la prima tranche di massimi nominali euro 45.000.000,00, dell'aumento di capitale deliberato dall'assemblea straordinaria in data 21 aprile 2008 (verbale a rogito notaio Angelo Busani di Milano in pari data rep. n. 6009/3964), come modificato dall'assemblea straordinaria in data 12 dicembre 2008 (verbale a rogito notaio Angelo Busani di Milano in pari data rep. n. 8255/5178).

Milano, 23 giugno 2009